



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, sez. I, 19/12/2025, n. 2445: Offerte anormalmente basse. In sede di giustificazioni, non è consentito ridurre il monte ore per correggere l'erroneo costo orario considerato nel calcolo del costo complessivo della manodopera dichiarato in offerta perché così si vanificherebbe in radice l'obbligo di rendere tale dichiarazione.

Nel caso esaminato, l'aggiudicatario è stato escluso da una procedura aperta per l'affidamento di lavori, avendo apportato sostanziali modifiche, in sede di giustificazioni presentate ai sensi dell'art. 110 D. Lgs. n. 36/2023, rispetto a quanto dichiarato nell'offerta economica sia in ordine al costo orario del personale impiegato, sia in ordine al numero delle ore di lavoro che l'operatore economico intendeva impiegare per l'esecuzione dell'appalto, ridotte in modo sostanziale rispetto alla stima originaria.

Secondo la ricorrente la propria offerta, diversamente da quanto sostenuto dalla stazione appaltante, sarebbe rimasta immutata nella sostanza, trattandosi di una variazione irrilevante che non avrebbe inciso sulla serietà e sulla sostenibilità dell'offerta stessa.

Il TAR Veneto, rigettando il ricorso, ha ritenuto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, "la modifica dei costi di manodopera comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica, che non è



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

suscettivo di essere immutato nell'importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l'incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti".

Il TAR Veneto osserva che l'operazione compiuta dall'operatore economico in sede di giustificazioni (correzione del costo orario del personale impiegato attraverso la riduzione del monte ore dichiarato) non costituisce una mera ricomposizione di singole voci di costo, ma integra una sostanziale modifica del costo di manodopera indicato in offerta: ad avviso del giudicante, "qualora si consentisse una simile modifica in gara del monte ore, si vanificherebbe in radice lo stesso obbligo di indicare in sede di offerta il costo della manodopera, espressamente dichiarato a pena di esclusione nel nuovo Codice dei contratti pubblici".

Tanto più che, nel caso di specie, anche la *lex specialis* di gara prevedeva espressamente l'esclusione dell'operatore economico, sia nel caso di modifica del costo complessivo della manodopera, sia nel caso di variazioni significative del costo orario e delle ore impiegate come indicati in offerta.

[Consulta la sentenza](#)